

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2004/0219(COD)

19.7.2005

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

(COM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

Relatore per parere: Vittorio Prodi

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) trae origine dalla politica europea di vicinato (PEV), creata di recente e il cui obiettivo è quello di sviluppare una relazione viepiù intensa con i paesi limitrofi dell'Unione europea o che si affacciano su uno stesso bacino marittimo. Trattasi di una regolamentazione quadro che fornisce gli strumenti finanziari necessari per attuare detta politica, conformemente ai piani d'azione esistenti e a quelli futuri, adeguati agli interessi specifici e alle capacità e concordati con ogni paese.

La proposta è volta a creare un vigoroso strumento, basato sull'idea che buone relazioni e un atteggiamento democratico, in linea con valori tradizionali dell'Unione quali il rispetto della democrazia e dei diritti umani, la promozione della pace, la libertà, il modello sociale europeo e lo sviluppo sostenibile, rafforzeranno l'integrazione e lo sviluppo nei paesi interessati dall'ENPI. Un'applicazione specifica potrebbe aversi nel caso di Israele e dell'Autorità palestinese (PA): Israele ha già sottoscritto l'ENPI e con l'Autorità palestinese i negoziati sono a buon punto. L'UE potrebbe pertanto ricorrere al partenariato con tali due paesi per risolvere il conflitto che li oppone.

L'impegno finanziario, fissato a 14.929 milioni di euro per il periodo 2007-2013, non sembra adeguato. Sarebbe opportuno porre ulteriormente l'accento sull'effettiva partecipazione di paesi partner alle attività delle agenzie europee, compresa la partecipazione di scienziati, tecnici e gestori dei paesi limitrofi, a programmi di formazione e progetti comuni e, di conseguenza, aumentare gli stanziamenti di risorse destinati a tali attività. A tale riguardo, il vostro relatore desidera ricordare in particolare l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA), l'Agenzia europea per i medicinali (AEM), l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (AES), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM).

Altri ambiti di interesse comuni ai fini dello stanziamento di risorse potrebbero essere i servizi di cartografia e di controllo ambientale (in particolare dallo spazio).

Le linee di bilancio proposte nella scheda finanziaria della Commissione sollevano profonda perplessità. Lo stanziamento di risorse finanziarie destinate alla politica di vicinato europea non dovrebbe infatti tradursi in una riduzione delle risorse destinate ai paesi (non limitrofi) in via di sviluppo in Asia, in America Latina o in Africa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Considerando 4

(4) L'intento è di imperniare i rapporti privilegiati tra l'Unione europea e i suoi vicini sull'impegno nei confronti di valori comuni, segnatamente la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato, del libero scambio, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.

(4) L'intento è di imperniare i rapporti privilegiati tra l'Unione europea e i suoi vicini sull'impegno nei confronti di valori comuni, segnatamente la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, ***l'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica*** e il rispetto dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato, del libero scambio, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.

Motivazione

È importante integrare i criteri di Aarhus nelle legislazioni nazionali al fine di garantire un adeguato accesso all'informazione in materia ambientale e la partecipazione pubblica al processo decisionale.

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 3

(3) L'Unione si fonda sul rispetto della dignità umana, sulla libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere questi valori presso i paesi partner.

(3) L'Unione si fonda sul rispetto della dignità umana, sulla libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani ***e per l'ambiente*** e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere questi valori presso i paesi partner.

Motivazione

Il rispetto per l'ambiente può essere comodamente inserito fra i pochi principi fondamentali dell'UE e rappresenta un impegno anche per le future generazioni dei paesi vicini.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

c) consolidare le istituzioni e gli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori di interesse degli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione e di altri accordi analoghi futuri;

c) consolidare le istituzioni e gli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori di interesse degli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, **degli accordi multilaterali di cui l'UE e i paesi partner sono firmatari**, e di altri accordi analoghi futuri;

Motivazione

Occorre dare priorità allo sviluppo delle capacità dei paesi partner di realizzare gli impegni previsti dagli accordi multilaterali, soprattutto per quanto riguarda la protezione dell'ambiente.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

d) stimolare lo sviluppo sostenibile;

d) stimolare lo sviluppo sostenibile **in tutti gli aspetti, compresa l'elaborazione e l'applicazione di trattati e regimi internazionali e la cooperazione regionale per favorire la protezione delle zone marittime**;

Motivazione

È necessario fare riferimento ad accordi internazionali come il Protocollo sul cambiamento climatico o il regime di scambio delle emissioni. Inoltre, le questioni marittime sono prioritarie nell'agenda UE: una strategia tematica (Strategia marina UE) dovrà essere adottata nel 2005 e il Presidente Barroso e il Commissario Borg hanno proposto la nozione di politica marittima UE. Entrambe le iniziative mirano a rafforzare la sicurezza e il benessere delle regioni frontaliere dell'UE. I paesi vicini dovrebbero essere pienamente associati sin dall'inizio.

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

e) promuovere la protezione ambientale e la **corretta** gestione delle risorse naturali;

e) promuovere la protezione **ambientale, la conservazione della natura e la gestione sostenibile** delle risorse naturali **e rinnovabili, in particolare la gestione sostenibile delle risorse di acqua dolce e la protezione degli ecosistemi di acqua dolce attraverso la piena integrazione dei principi**

e degli approcci della direttiva quadro sulle acque nella legislazione nazionale e l'attuazione di iniziative regionali come l'iniziativa UE sulle acque;

Motivazione

Il concetto di "conservazione della natura" deve essere promosso alla stessa stregua dell'idea dell'"utilizzo" e della gestione delle risorse naturali. Inoltre, la protezione ambientale dovrebbe includere le risorse rinnovabili, con particolare attenzione alle risorse di acqua dolce.

La gestione delle acque dolci è in realtà una questione fondamentale nei paesi vicini. Nel Mediterraneo si tratta di una risorsa assai scarsa la cui gestione è sostanzialmente connessa a questioni di sicurezza regionale. In tutti i paesi vicini, gli ecosistemi di acqua dolce sono minacciati da iniziative di sviluppo insostenibile e ciò incrementerà le pressioni e l'insicurezza nelle regioni confinanti dell'UE. L'attuazione della parte dell'acquis ambientale connesso alle risorse di acqua dolce dovrebbe essere considerata prioritaria per i paesi vicini.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) bis (nuova)

e) bis. promuovere la cooperazione nel settore marino e della pesca, compresa la partecipazione di paesi partner all'attuazione e alla gestione delle iniziative connesse alla strategia marina dell'UE e alla futura politica marittima UE.

Motivazione

Le questioni del mare sono importanti e dovrebbero essere motivo di cooperazione con i paesi vicini.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) ter (nuova)

e ter). promuovere le risorse rurali dei paesi;

Motivazione

La promozione delle risorse rurali è importante al fine di stimolare lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 2, lettera t)

t) potenziare la partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie comunitari;

t) potenziare la partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie comunitari, **ai programmi di formazione, al futuro Centro europeo della ricerca e alle piattaforme tecnologiche;**

Motivazione

È importante investire nella formazione dei funzionari e dei gestori interessati dei paesi partner per intensificare la partecipazione ai programmi. La partecipazione alle attività del Consiglio europeo della ricerca e delle piattaforme tecnologiche rafforzerà ulteriormente la comprensione e la partecipazione del "modello" europeo.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) programmi tematici, relativi ad uno o più problemi specifici condivisi da diversi paesi partner e che possono essere di rilevanza per uno o più Stati membri;

b) programmi tematici, relativi ad uno o più problemi specifici condivisi da diversi paesi partner e che possono essere di rilevanza per uno o più Stati membri, **in particolare per quanto riguarda questioni come la protezione dell'ambiente, la promozione della salute o lo sviluppo della società civile;**

Motivazione

L'ambiente e le questioni interpersonali, fra cui lo sviluppo della società civile, sono classificati dalla comunicazione della Commissione sul documento di strategia ENP fra le priorità in materia di cooperazione regionale. Occorre quindi integrarli nel testo del nuovo regolamento affinché diventino vincolanti.

Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 2

(2) Nel mettere a punto i programmi nazionali o multinazionali, la Commissione determina gli stanziamenti da consacrare a ciascun programma tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dei bisogni del paese o della regione interessati, del grado di ambizione del partenariato dell'Unione con

(2) Nel mettere a punto i programmi nazionali o multinazionali, la Commissione determina gli stanziamenti da consacrare a ciascun programma tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dei bisogni del paese o della regione interessati, del grado di ambizione del partenariato dell'Unione con

il paese in questione, della capacità di gestione e delle possibilità di assorbimento dei fondi.

il paese in questione, della capacità di gestione e delle possibilità di assorbimento dei fondi ***nonché delle considerazioni ambientali.***

Motivazione

Le considerazioni ambientali dovrebbero essere tenute in considerazione all'atto dell'elaborazione dei documenti di strategia.

Emendamento 11 Articolo 7, paragrafo 5

(5) In circostanze quali crisi o attentati alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani **e** alle libertà fondamentali, i documenti di strategia possono essere soggetti ad una revisione ad hoc conformemente ad una procedura d'urgenza. Detta revisione garantisce la coerenza tra l'assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento e altri aiuti forniti nell'ambito di strumenti finanziari comunitari, compreso il regolamento (CE) n. .../.... che istituisce uno strumento di stabilità.

(5) In circostanze quali crisi o attentati alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani, alle libertà fondamentali **o allo sviluppo ecologicamente sostenibile**, i documenti di strategia possono essere soggetti ad una revisione ad hoc conformemente ad una procedura d'urgenza. Detta revisione garantisce la coerenza tra l'assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento e altri aiuti forniti nell'ambito di strumenti finanziari comunitari, compreso il regolamento (CE) n. .../.... che istituisce uno strumento di stabilità.

Motivazione

In caso di aiuti comunitari – considerata la loro importanza – le minacce e le preoccupazioni di carattere ambientale dovrebbero altresì costituire un motivo per rivedere i documenti di strategia.

Emendamento 12 Articolo 9, paragrafo 5

(5) I programmi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell'evoluzione socio-economica, dei risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare l'importo degli aiuti

(5) I programmi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione, ***in particolare qualora si identifichino gravi conseguenze negative dal punto di vista ambientale e sociale***, onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell'evoluzione socio-economica, ***dell'impatto ambientale***, dei risultati dell'attuazione delle misure in

disponibili e di riassegnare le risorse.

questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare l'importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse.

Motivazione

In alcuni casi (come lo sviluppo di infrastrutture nel quadro della rete TEN-T estesa ai paesi partner), i progetti di cooperazione nazionale, regionale o transfrontaliera finanziati con risorse UE (ENPI e altre) potrebbero avere uno schiacciante impatto negativo dal punto di vista ambientale e sociale. È quindi indispensabile che il testo del regolamento rifletta la necessaria revisione dei progetti qualora siano acclarati tali impatti negativi nelle valutazioni.

Emendamento 13 Articolo 14, lettera h), alinea

h) i seguenti attori non statali:

h) i seguenti attori non statali, ***purché abbiano personalità giuridica:***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 14, lettera g), punto v.

Emendamento 14 Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), bis (nuova)

a bis). al rafforzamento delle capacità della società civile e a garantire che essa partecipi all'attuazione del presente regolamento;

Motivazione

La promozione della società civile è indispensabile per lo sviluppo di una partecipazione democratica e trasparente nonché per il successo dei progetti locali.

Emendamento 15 Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), bis (nuova)

b bis). ad aiuti operativi a sostegno delle organizzazioni della società civile e a garantire che essa partecipi all'attuazione

del presente regolamento;

Motivazione

L'incremento della capacità delle organizzazioni della società civile è indispensabile per la loro partecipazione al conseguimento degli obiettivi dello strumento di vicinato nonché all'accettazione e alla positiva realizzazione di progetti in loco.

Emendamento 16

Articolo 15, paragrafo 2, lettera i), bis (nuova)

i bis). al finanziamento dei costi dei servizi di cartografia e di controllo ambientale, compreso quello dallo spazio;

Motivazione

È importante far sì che i paesi partner possano partecipare al controllo delle reti di sorveglianza create dall'UE.

Emendamento 17

Articolo 15, paragrafo 2, lettera j)

j) agli aiuti alimentari;

j) agli aiuti alimentari e alla sicurezza degli alimenti;

Motivazione

Le misure connesse alla sicurezza degli alimenti devono essere promosse in linea con l'ambito di applicazione degli aiuti di cui all'articolo 2, punto 2, lettera m).

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato
Riferimenti	COM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219 (COD)
Commissione competente per il merito	AFET
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ENVI 14.12.2004
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	Vittorio Prodi 30.11.2004
Esame in commissione	24.5.2005 13.7.2004
Approvazione degli emendamenti	13.7.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 39 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Christa Kläß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Anja Weisgerber, Åsa Westlund
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Umberto Guidoni, Erna Hennicot-Schoepges, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	